

Allegato d.c.c. n. 29 del 25/06/2008

**L.R. 7/2003 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE” E RELATIVI
REGOLAMENTI ATTUATIVI 7/R E 8/R DPGR 18 OTTOBRE 2004 –
REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE
STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE**

**CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

Art. 1.

(Finalità ed Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento degli organi e delle strutture di protezione civile afferenti al Comune di Macugnaga anche allo scopo di ottimizzare e regolamentare gli interventi in materia di Protezione Civile in caso di eventi calamitosi oltre che di avviare attività di prevenzione relativamente alle differenti ipotesi di rischio.
2. Le prescrizioni del presente regolamento si applicano integralmente per disciplinare l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento, la durata in carica, degli organi e delle strutture comunali.

**Capo II
ORGANI E STRUTTURE**

Art. 2

1. IL Comune di Macugnaga, nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, catastrofici o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla L.R. 7/2003 (ovvero di tipo “a”), assicura lo svolgimento delle attività di Protezione Civile dotandosi di un struttura comunale di Protezione Civile, a carattere permanente, formata da:
 - Comitato Comunale di Protezione Civile;
 - Unità di Crisi Comunale;
 - Comitato Comunale del Volontariato di Protezione Civile;
 - Centro Operativo Comunale.

Art. 3

(Comitato Comunale di Protezione civile)

1. Il Comitato Comunale di Protezione Civile viene istituito entro due mesi dall'adozione del presente Regolamento Comunale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile.
2. Il Comitato Comunale di Protezione Civile è strutturato in forma collegiale ed è composto almeno da:
 - Il Sindaco del comune o suo delegato che lo presiede
 - Assessori Comunali Competenti.E' facoltà del Sindaco chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del

Comitato, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di enti, organismi istituzionali, gruppi ed associazioni dei volontari ed ogni altra figura che venga ritenuta idonea in relazione agli argomenti da trattare.

3. I compiti del Comitato comunale sono:

- Garantire lo svolgimento e lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate agli articoli 6, 7, 8 e 9 della L.R. 7/2003.
- Formulare proposte ed osservazioni, esprimere pareri, elaborare obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile, sia in fase preventiva che di emergenza.
- Assicurare l'espletamento dei compiti e delle funzioni, di cui sopra, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile.
- In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento provinciale o sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di protezione civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della L.R. 7/2003, il Comitato Comunale di protezione civile assicura il passaggio della gestione dell'emergenza dall'autorità comunale a quella Provinciale e/o Prefettizia, garantendo in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.

4. Il Comitato Comunale di Protezione Civile viene convocato dal Presidente o da un suo delegato mediante lettera o fax o messaggio di posta elettronica, o in caso d'urgenza telefonicamente..

5. Il Comitato di Protezione civile dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale ed opera fino alla nomina del nuovo Comitato.

6. Gli uffici comunali di protezione civile assicurano le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute del Comitato Comunale di protezione civile.

Art. 4

(Unità di Crisi Comunale)

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15 della L.R. 7/2003, il Comitato Comunale di protezione civile si avvale dell'Unità di Crisi Comunale, quale supporto tecnico alle decisioni strutturata per funzioni di supporto.

2. L'Unità di Crisi Comunale viene istituita entro due mesi dall'adozione del presente Regolamento Comunale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile.

3. L'Unità di Crisi Comunale è composta almeno:

- a) dal Sindaco che lo presiede;
- b) dagli Assessori Comunali competenti;
- c) dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

E' facoltà del Sindaco chiamare a partecipare ai lavori membri aggiuntivi in grado di fornire contributi specialistici.

4. I Componenti esterni, a supporto dell'Unità di crisi sono nominati dal Sindaco. I Componenti interni ed esterni possono delegare i loro sostituti a partecipare alle riunioni dell'Unità di crisi.

5. E' facoltà del Sindaco, in relazione alla tipologia dell'evento, alla sua estensione e alla gravità, convocare l'Unità di Crisi, anche in forma ristretta, assegnando ad ogni componente una specifica funzione di supporto in relazione alle competenze esercitate.

6. In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento della Provincia o sotto il coordinamento unitario del Dipartimento Nazionale di Protezione civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri casistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 7/2003, l'Unità di Crisi Comunale assicura il passaggio della

gestione dell'emergenza agli organi tecnici provinciali e/o prefettizi, garantendo, in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.

7. Gli uffici comunali assicurano le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute e al funzionamento dell'Unità di Crisi Comunale.

Art. 5

(Comitato Comunale del Volontariato di Protezione civile)

1. Il Comitato Comunale del Volontariato di Protezione Civile viene istituito entro due mesi dall'adozione del presente Regolamento di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile.
2. Il Comitato Comunale del Volontariato di Protezione Civile è strutturato in forma collegiale ed è composto almeno da:

- Il Sindaco che lo presiede
- Rappresentante del Volontariato di Protezione Civile Comunale
- Comitato Comunale di Protezione Civile.

E' facoltà del Sindaco chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del Comitato, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di enti, organismi istituzionali, gruppi ed associazioni dei volontari ed ogni altra figura che venga ritenuta idonea in relazione agli argomenti da trattare.

3. I compiti del Comitato Comunale del Volontariato di Protezione Civile sono:
 - Approva programmi annuali e poliennali di lavoro (esercitazione, formazione, informazione);
 - Propone criteri e metodologie utili al fine di elaborare proposte di interventi programmati e coordinati tra Istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato;
 - Promuove attività di analisi sullo stato di attenuazione del piano operativo di protezione civile comunale per verificare il ruolo e le competenze previste per il volontariato all'interno degli stessi;
 - Collabora con gli organi del Comune per l'organizzazione e il coordinamento di una struttura di pronto impiego del volontariato per gli interventi di emergenza.
4. Il Comitato Comunale del Volontariato di Protezione Civile viene convocato dal Sindaco o da un suo delegato mediante lettera o fax o messaggio di posta elettronica, o in caso d'urgenza telefonicamente.
5. Il Comitato Comunale del Volontariato di Protezione Civile dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale ed opera fino alla nomina del nuovo Comitato del Volontariato.
6. Gli Uffici comunali assicurano le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute del Comitato Comunale del Volontariato di Protezione Civile.

Art. 6

(Servizio di Reperibilità)

1. Il Comune, nel rispetto delle norme contrattuali riguardanti il personale e in base al disposto della L.R. 7/03 e dei relativi regolamenti attuativi, provvede ad organizzare l'istituto della reperibilità degli uffici interessati alle attività di protezione civile.

Art. 7

(Sala Operativa)

1. La Sala Operativa Comunale è insediata presso il Municipio di Macugnaga, Piazza Municipio,

Art. 8
(Volontariato)

1. In relazione anche al disposto della L.R. 44/2000, L.R. 7/2003 recanti norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile, in aggiunta al personale dipendente comunale si farà ricorso al volontariato che avrà la funzione di collaborare, di coadiuvare ed integrare il suddetto personale in caso di calamità. Le collaborazioni saranno normate all'interno di apposite convenzioni.

Art. 9
(Esercitazioni)

1. Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili sarà cura del Sindaco del Comune prendere tutte le iniziative utili per inserire la struttura comunale nelle esercitazioni e corsi di autoprotezione programmati dagli organi Comunali, Provinciali e Regionali della Protezione Civile.

Capo III
EVENTI CALAMITOSI

Art. 10
(Adempimenti)

1. Al verificarsi di una emergenza nell'ambito del Territorio comunale, qualora assuma proporzioni tali da non poter essere fronteggiata con l'intervento del personale Tecnico Comunale e quindi intravedendosi situazioni di pericolo per la popolazione, i beni e l'ambiente, il Sindaco quale autorità locale di Protezione Civile provvederà con tutti i mezzi a disposizione ed in conformità con il Piano Comunale di Protezione Civile.

Art. 11
(Il Piano Intercomunale di Protezione Civile)

1. Il Piano Comunale di Protezione Civile elenca le risorse umane e i materiali e le procedure per l'adempimento e i primi soccorsi.
2. L'aggiornamento del Piano succitato è da effettuarsi a cura dei Servizi Tecnici Comunali con cadenza almeno annuale.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12
(Pubblicità del Regolamento)

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. I contenuti principali e promozionali del presente regolamento saranno inoltre pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune.

Art. 13
(Notificazione del Regolamento)

1. Copia del presente regolamento sarà trasmessa al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola, quali organi di Protezione Civile. Altra copia sarà trasmessa al Prefetto della Provincia di Verbania.

Art. 14
(Leggi ed Atti Regolamentari)

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme contenute nella Legge 24/2/92 n. 225, Legge n. 112/98, Legge Regionale 44/2000 e Legge Regionale 7/2003 e relativi Regolamenti attuativi.